



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°448 dell'8/06/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 3/05/2018

(Gara: TRE FONTANE S.C.S. – TRIGORIA del 29/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.422 del 18/05/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società Trigoria esponeva i fatti così come si erano svolti in occasione della gara del 3 maggio 2018, ed esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che la reclamante abbia portato elementi convincenti in relazione all'assenza di qualsiasi intenzione di rinunciare alla disputa della gara;
ritenuto che le sanzioni accessorie previste nel caso di rinuncia sono irrogabili elusivamente quando la rinuncia alla disputa ovvero alla prosecuzione della gara sia volontaria e che, tale volontà risulti da esplicita dichiarazione della società rinunciataria o, in subordine, dal rifiuto della stessa di rilasciare tale dichiarazione;
considerato, infine, che nella specie vada confermato il risultato acquisito sul campo annullando, di conseguenza, le sanzioni dell'ammenda e del punto di penalizzazione in classifica;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di € 150,00, confermando, altresì, il risultato di 10 – 0 conseguito sul campo.
La tassa reclamo va restituita.

Publicato in Roma l'8 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli